



Prof. 59402 del 07.07.2021
COMUNE DI MILAZZO

Servizio Sperimentale di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento per anni uno. CIG 867643657D
CONCLUSIONE del procedimento gravi illeciti professionali avviato nei confronti della TC Italia Servizi srl.

VERBALE

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di Luglio alle ore 11,00 presso la sala riunione del Palazzo Municipale del Comune di Milazzo sita al 3° piano, in seduta pubblica, sono presenti i componenti del Seggio di Gara come costituito con la determinazione n.243 del 29.04.2021 ;

Sono altresì presenti all'odierna seduta :

- Pugliese Angelo Legale rappresentante Italservice srl ;
- Puzzangaro Ivano dipendente della Società SIS Segnaletica Stradale;
- Barillà Giuseppe Rappresentante legale della Società Italservice srl;
- Terracciano Antonio delegato della Società Tc Italia Servizi srl

Partecipa il Rup Dott.ssa Francesca Santangelo

Il Seggio di gara

PREMETTE :

- CHE con verbale del 3 Maggio 2021 a seguito dell'esperimento della procedura aperta per l'affidamento del Servizio in oggetto, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria del servizio all'operatore economico primo in graduatoria R.T.I TC Italia servizi s.r.l. – Italservice srls, mandataria TC Italia Servizi SRL con sede in Casalnuovo di Napoli, via Bellini n.10,P.Iva 08051511213 – mandante Italservice srls con sede in Reggio Calabria, Via Statale 18, P.Iva 02338560978 che ha offerto la percentuale del 41,25% sulla percentuale minima posta a base di gara (15 %) di quanto riscosso dal Concessionario a titolo di tariffa di sosta;
- CHE il R.T.I. aggiudicatario provvisorio ha partecipato alla procedura di gara in avvalimento con le società Eco Gemel s.r.l. con sede in Napoli Partita Iva 04482871219 e con la Società Immobiliare Italia s.r.l. P.IVA 07557311219 con sede in Napoli ;
- CHE nelle more di pervenire alla completa acquisizione delle verifiche sulle autocertificazioni rese dal Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario provvisorio, il Dirigente del 5° Settore Lavori Pubblici e Patrimonio con nota prot. 48071 del 01.06.2021 ha convocato per le ore 10,00 del 09 Giugno 2021 l'anzidetto raggruppamento per l'avvio del " Procedimento di valutazione di gravi illeciti professionali" come delineato dalle Linee Guida n.6 emesse dall'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1293 del 16 Novembre 2016 , aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n.1008 dell' 11 Ottobre 2017 recanti " *Indicazione e mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art.80 comma 5 lett.c del Codice*";

- CHE l'avvio del procedimento anzidetto è scaturito dalla circostanza, appresa nel corso delle verifiche ed accertamenti a carico del Raggruppamento, che il Comune di Barletta – Settore Polizia Locale Legalità Sicurezza Urbana e Servizi Autonomi - con provvedimento n.182 del 02.01.2020, notificato a mezzo pec, ha disposto nei confronti della T.C. Italia Servizi srl la " revoca della Concessione del Servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento – Parcheggi estivi – e contestuale risoluzione di diritto (ex art.1456 c.c) del rapporto negoziale per inadempimento, instaurato per effetto dell'affidamento del servizio.....omissis..... con riserva di agire in giudizio per il risarcimento dei maggiori danni provocati al Comune di Barletta dagli stessi inadempimenti";
- CHE Il legale rappresentante della Società T.C. Italia Servizi srl è quindi incorso nella violazione dell'art.80 comma 5 lettere c) c-bis) e c-ter del Codice dei Contratti in quanto la risoluzione contrattuale di cui anzi non è stata autocertificata dal legale Rappresentante della Società medesima né nel DGUE né nel modello di dichiarazione integrativa al DGUE;
- Che nel corso del contraddittorio del 09.06.2021 , la Società T.C. Italia Servizi srl il legale della stessa ha dichiarato che in merito agli inadempimenti oggetto di risoluzione contrattuale, comminata con provvedimento n.182 del 02.01.2020 richiamata in premessa, il Comune di Barletta non ha avanzato richiesta di risarcimento né ha escusso la cauzione; inoltre il legale rappresentante ha tenuto a precisare che la disposta risoluzione non è stata annotata sul casellario informatico dell'ANAC;
- Che in occasione della riapertura delle operazioni di gara del 14 Giugno 2021, indetta per la definizione del procedimento avviato con il R.T.I. aggiudicatario, il Seggio di gara ha acquisito documentazione prodotta dalla T.C. Italia Servizi srl recante data 11.06.2021, agli atti con prot.N. 52166 del 14.06.2021, con la quale il legale rappresentante della T.C Italia Servizi srl e per esso l'Avv. Prof. Andrea Orefice dello studio Orefice & Parteners ha prodotto "osservazioni" in merito alle contestazioni avanzate dal Comune di Barletta che hanno determinato la risoluzione contrattuale disposta dallo stesso Comune con il provvedimento prot. 182 del 02.01.2020;
- Che con nota del 17 Giugno 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. 53447, l'Avv. Andrea Orefice ha fatto pervenire ulteriore documentazione integrativa e, nell'ambito di questa , la certificazione acquisita dalla Compagnia di Assicurazione che aveva a suo tempo emessa la polizza fidejussoria a garanzia delle prestazioni oggetto dell'appalto affidato dal Comune di Barletta, attestante la mancata escussione della Polizza da parte della Stazione Appaltante;
- Che il Rup nell'ambito della attività istruttoria propedeutica al procedimento di gravi illeciti professionali, con nota prot. 55680 del 24.06.2021 ha invitato l'operatore economico TC Italia servizi srl a produrre entro il termine di giorni cinque, documentazione integrativa afferente atti e documenti citati nel provvedimento prot. 182 del 2 Gennaio 2020 con il quale il Comune di Barletta ha risolto il rapporto negoziale relativo all'appalto dei servizi delle aree di sosta a pagamento;
- Che l'anzidetta richiesta è stata riscontrata dal legale della Ditta con nota del 28.06.2021;

ATTESO che in forza di quanto acclarato da costante e recente giurisprudenza " la mera omissione della dichiarazione circa una pregressa risoluzione di contratto subita



COMUNE DI MILAZZO

dal concorrente non può portare quale conseguenza automatica alla sua esclusione dalla gara (Cons Stato n.1484 del 2020) sarà l'Amministrazione eventualmente a dover valutare, ai fini espulsivi, la rilevanza in concreto della fattispecie risolutoria; ed ancora che l'esclusione non può invece essere conseguenza automatica della mera omissione dichiarativa nell'ambito della attività istruttoria volta all'accertamento dei gravi illeciti professionali";

VISTO il verbale di seduta riservata del 1° Luglio 2021;

PRESO ATTO dei recenti orientamenti giurisprudenziali ;

PRESO ATTO altresì :

- a) che il procedimento in contraddittorio è espressamente previsto dai commi 7 e 8 dell'art.80 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii i quali dispongono che un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 o al comma 5 è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito o di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti e che " se la stazione Appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti , l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto "
- b) che l'onere del contraddittorio, oltre ad essere introdotto normativamente, è stato anche ribadito e procedimentalizzato dalle linee guida n. 6 dell'ANAC;

PRESO ATTO ancora delle osservazioni con allegata documentazione del 14.06.2021 (agli atti con prot 52166), 17.06.2021 (agli atti con prot. 53447) e del 24.06.2021 (agli atti con prot. 55680) presentate dalla Società Italia Servizi srl nell'ambito della attività istruttoria preordinata al "Procedimento di valutazione di gravi illeciti professionali"

AVUTO RIGUARDO in particolare :

- a) che le contestazioni formulate dal Comune di Barletta sono state controdedotte dalla Società TC Italia Servizi s.r.l. se pur non completamente accolte;
- b) che a applicazione di una penale di € 250,00 ingiunta alla Società, a fronte di un importo presunto biennale del servizio di € 90.000,00 , è stata liquidata dalla TC. Italia Servizi srl con bonifico del 09.10.2019;
- c) che il Comune di Barletta non ha escusso la garanzia definitiva prestata dalla TC Italia Servizi srl, come attestato dalla Compagnia assicurativa;
- d) che la risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Barletta prot. 182 del 02.01.2020 non è stata inserita nel casellario informatico dell'ANAC;
- e) che per quanto enunciato e per la fattispecie che qui interessa , in assenza di iscrizioni da parte dell'ANAC da un lato questa Stazione Appaltante non poteva procedere all'esclusione automatica della aggiudicataria provvisoria, trattandosi di mera omissione dichiarativa e, dall'altro, ai sensi dell'anzidetta giurisprudenza, non sussisteva alcun onere dichiarativo nella attuale procedura di gara in assenza di iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC;
- f) che la Società come previsto dalla vigente normativa, dalla corrente giurisprudenza e dall'Anac ha adottato le *misure di self cleaning* riguardanti la rottura di rapporti con il personale che si era occupato del servizio affidato dal Comune di Barletta; ciò in quanto secondo consolidato orientamento giurisprudenziale risponde a logica che " le misure di self cleaning abbiano effetto pro futuro essendo inimmaginabile un loro effetto retroattivo ; infatti solo dopo l'adozione delle stesse la Stazione Appaltante può essere ritenuta al ri-



COMUNE DI MILAZZO

paro dalla ripetizione di pratiche scorrette (Consiglio di Stato V 09.01.2020 n.158);”

- g) che le contestazioni elevate dal Comune di Barletta afferiscono prioritariamente solo ad una tardiva rendicontazione degli incassi ma non il versamento degli importi riscossi atteso che, dalla documentazione in atti, nessun addebito è stato contestato alla Società ad eccezione del mancato inserimento dell'incasso di € 315,50 superato dai chiarimenti forniti dalla Società come anzi detto ;

RICHIAMATA, infine, autorevole sentenza del Consiglio di Stato V, 9 Gennaio 2019, n.196) a tenore del quale “il punto di rottura del rapporto fiduciario alla luce della ritenuta inaffidabilità professionale non può che essere rimesso alla singola Stazione Appaltante nel contesto della singola procedura di gara, non potendosi per contro valorizzare, in funzione potenzialmente espulsiva, circostanze integranti mere omissioni dichiarative verificatesi in procedure diverse ,omissis dovendosi a tale riguardo rammentare che il sindacato di legittimità del giudice amministrativo nello scrutinio di un uso distorto di tale potere valutativo *omissis* è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza , abnormità ed erronea rappresentazione dei fatti sottoposti a giudizio;

CONSIDERATO che per la fattispecie che qui interessa la giurisprudenza ha più volte chiarito che occorre distinguere tra mere omissioni e vere e proprie violazioni di obblighi dichiarativi posti a carico dell'operatore economico atteso che solo in questo secondo caso sarebbe giustificata l'operatività in chiave sanzionatoria della misura espulsiva mentre nella prima ipotesi (*mera omissione*) la Stazione appaltante è chiamata a valutare se l'omissione incida negativamente sull'integrità e affidabilità del concorrente e solo all'esito escludere lo stesso;

CONSIDERATO altresì che la giurisprudenza amministrativa ha reiteratamente affermato che non può essere escluso dalla gara il concorrente che abbia omesso di dichiarare una risoluzione contrattuale subita ove la stessa non risulti annotata nel Casellario informatico dell'Anac in quanto solamente rispetto ad esse può porsi , ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento un onere dichiarativo (Cons. di Stato n.6576 del 2018; Tar Puglia , Bari n.254 del 2019); peraltro solo la falsità dichiarativa , oltre a dar luogo alla segnalazione all'ANAC, ha attitudine espulsiva automatica e potenzialmente ultrattiva secondo quanto previsto dalla lettera f-bis;

CHE fermo restando l'onere dell'operatore economico di portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le vicende rilevanti ai fini dell'espressione del giudizio di affidabilità professionale, la valutazione della rilevanza di eventuali omissioni dichiarative in funzione di quel giudizio, nonché la valutazione delle pregresse vicende è demandata alla Amministrazione; ciò in quanto solo l'Amministrazione, è chiamata a fissare “ il punto di rottura dell'affidamento nel pregresso e/o futuro contraente” con la conseguenza che il giudizio di affidabilità professionale ben può essere diverso da parte di ciascuna stazione appaltante “ *Tar Campania 03909/2021 N. 02808/2020 pubblicata 09.06.2021*)

Premesso e richiamato quanto sopra ;


IL SEGGIO DI GARA

RITIENE che le omissioni dichiarative relative alla risoluzione per inadempimento disposta dal Comune di Barletta con prot.182 del 02.01.2020 nei confronti della Società T.C. Italia Servizi srl, alla luce dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali e avuto riguardo alla consistenza dei fatti accertati dalla documentazione e dalle osservazioni

acquisite nel procedimento che qui ci occupa, a parere di questo Seggio di gara, non sono in grado di inficiare l'integrità e l'affidabilità della Società TC Italia Servizi srl.

DISPONE L'archiviazione del "Procedimento di valutazione di gravi illeciti professionali" avviato da questa Stazione Appaltante nei confronti della TC Italia Servizi srl con nota prot.48071 del 01.06.2021.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Dott. Domenico Lombardo 

Il componente Rag. Laura Darrigo 

Il componente Segretario verbalizzante Ing. Tommaso La Malfa 

Il Rup Dott.ssa Francesca Santangelo 

